



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL COMMISSARIO DELEGATO

(ORDINANZA C.D. P.C. n. 539 del 20 agosto 2018)

CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
DI CUI ALL'ART. 8 BIS DEL DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 2018, N. 109
PER SOSTENERE GLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI REALIZZATI DALLE IMPRESE
UBICATE NELL'AMBITO DELLA ZONA FRANCA URBANA DI GENOVA

1) Premesse e normativa applicabile

1. Il presente documento definisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dell'agevolazione prevista ai sensi dell'articolo 8 bis del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 destinata a sostenere gli investimenti produttivi realizzati dalle imprese ubicate o insediate entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge.
2. In ottemperanza a quanto disposto al comma 1 del succitato articolo 8 bis del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, l'aiuto è riconosciuto nella forma di contributo a fondo perduto nel rispetto e alle condizioni di cui al Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GUUE L 187 del 26 giugno 2014) e ss.mm.ii.

2) Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di agevolazione le imprese in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile), ubicate o insediate entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 109/2018, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, costituite e iscritte al Registro delle imprese, che esercitano un'attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007, tra quelle indicate come ammesse nell'Allegato 1 al presente bando.
Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.
Non possono presentare domanda i raggruppamenti temporanei d'impresa e le reti d'impresa.
2. I beneficiari devono essere in regola con le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione.
3. Sono esclusi dai benefici del presente bando:
 - a) le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;
 - b) le imprese in difficoltà¹; in deroga possono beneficiare degli aiuti di cui alla presente misura, le imprese che al 31/12/2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 alla data di presentazione della domanda
 - c) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi²;
 - d) le imprese destinatarie di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute;

¹ Art. 2 comma 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014

² Art. 9 comma 2 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

- e) (solo per gli aiuti a finalità regionale) le imprese che hanno effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.

3) Localizzazione

1. Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono essere realizzati in strutture operative dell'impresa localizzate nell'ambito territoriale della Zona Franca Urbana di Genova, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 109/2018, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, come definita con decreto n. 24/2018 del Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza determinatasi a seguito del crollo del ponte Morandi, che risultino regolarmente censite presso la CCIAA.
2. Gli investimenti realizzati da imprese di grandi dimensioni devono essere realizzati nelle strutture operative dell'impresa localizzate negli ambiti della Zona Franca Urbana di Genova ricompresi nelle aree della regione Liguria ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE individuate nella Carta degli aiuti di stato a finalità regionale dell'Italia per il periodo 2014 – 2020.
3. Gli investimenti devono essere riferiti a una o più attività economiche indicate nell'Allegato 1.

4) Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti, nei limiti e alle condizioni previsti dagli articoli 13, 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Gli investimenti realizzati da micro, piccole e medie imprese sono diretti:
 - a. alla realizzazione di nuove unità produttive;
 - b. all'ampliamento di unità produttive;
 - c. alla diversificazione della produzione di unità produttive per ottenere nuovi prodotti aggiuntivi;
 - d. al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di unità produttive;
 - e. all'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia stato acquistato, a condizioni di mercato, da un acquirente che non ha relazioni con il venditore³.
3. Gli investimenti realizzati da grandi imprese sono diretti:
 - a. alla realizzazione di nuove unità produttive;
 - b. all'ampliamento e/o riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nell'unità produttiva (a tal fine per attività uguali o simili si intendono attività che rientrano nella stessa classe – codice numerico a 4 cifre – della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
 - c. all'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia stato acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione⁴.

³ Ai sensi e nei limiti dell'art. 2, punto 49 del Regolamento (UE) n. 651/2014

⁴ Ai sensi e nei limiti dell'articolo 2, punto 51 del Regolamento (UE) n. 651/2014

4. Per le sole piccole e medie imprese, a completamento del programma di investimento, sono ammissibili, per una quota non superiore al 10% del totale degli investimenti ammissibili, spese per l'acquisizione di consulenze e servizi specialistici diretti alla definizione di piani aziendali i) per l'attuazione delle azioni e delle misure operative idonee a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, la salubrità dell'ambiente di lavoro e il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID – 19 e ii) per l'introduzione o l'implementazione di innovazioni del sistema distributivo attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (ad es.: soluzioni di digital/web marketing, siti internet, "e-business" e "e-commerce", punto vendita digitale, ecc.) e iii) per studi di fattibilità e piani d'impresa, per studi di valutazione d'impatto ambientale e per la certificazione di qualità aziendale ed ambientale, compreso le spese di certificazione
5. Le iniziative devono:
 - a) essere avviate successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Ai fini del presente bando per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o qualsiasi impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi e gli studi di fattibilità non sono considerati come avvio e se sostenuti prima della presentazione della domanda non sono considerate ammissibili alle agevolazioni. In caso di acquisizioni per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.
 - b) essere conclusi entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, con possibilità di richiesta di un'unica proroga adeguatamente motivata e comunque non superiore a 6 mesi. Ai fini del presente bando, la conclusione del programma d'investimento coincide con l'ultimo titolo di spesa ammesso all'agevolazione.
 - c) essere diretti all'aumento dei livelli occupazionali dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, da realizzarsi nel periodo decorrente dalla data di avvio dell'investimento fino al termine ultimo previsto per la rendicontazione della spesa. L'occupazione realizzata dovrà essere mantenuta almeno per 12 mesi successivi a far data dall'ultimazione dell'investimento. Non sono ammissibili iniziative che prevedano il mantenimento o un decremento del numero di addetti dell'unità produttiva oggetto dell'investimento.
 - d) prevedere spese ammissibili agevolabili non inferiori a 300.000,00 euro.
6. Tutti i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto richiedente.

5) Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
 - a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10% del valore degli investimenti ammissibili;
 - b. acquisto di fabbricati già costruiti, purché non abbiano beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale o europeo;
 - c. opere edili ed impiantistiche, ivi comprese tutte le attività per oneri tecnici dalla progettazione al collaudo;

- d. acquisto di macchinari, impianti produttivi ed attrezzature varie nuovi di fabbrica e di programmi informatici dedicati all'utilizzo degli stessi;
- e. diritti di brevetti, licenze, know-how, nel limite del 20% dell'investimento complessivo ammissibile;
- f. per le sole piccole e medie imprese, prestazioni consulenziali e servizi specialistici, nel limite del 10% del totale degli investimenti ammissibili, per la definizione di piani aziendali i) per l'attuazione delle azioni e delle misure operative idonee a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, la salubrità dell'ambiente di lavoro e il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID – 19, ii) per l'introduzione o l'implementazione di innovazioni del sistema distributivo attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (ad es.: soluzioni di digital/web marketing, siti internet, "e-business" e "e-commerce", punto vendita digitale, ecc.) e iii) per studi di fattibilità e piani d'impresa, per studi di valutazione d'impatto ambientale e per la certificazione di qualità aziendale ed ambientale, compreso le spese di certificazione.
2. Le spese di cui alla lettera b) sono ammissibili solo se documentate da perizia giurata di stima redatta da un qualificato professionista iscritto ad albo pubblico, attestante che il prezzo di acquisto non risulti superiore al prezzo di mercato. Nel caso di acquisto di immobile, la perizia dovrà attestare altresì la conformità dell'immobile alla normativa nazionale e dovrà essere prodotta apposita dichiarazione attestante che l'immobile non abbia fruito, nei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale ed europeo.
3. Le spese di acquisto di fabbricati già costruiti e per opere edili e impiantistiche di cui alle lettere b) e c) sono ammesse nel limite massimo del 50% della spesa di investimento complessivo ammissibile.
4. Sono ammissibili i preventivi e i titoli di spesa nei quali l'importo imponibile e ammissibile dei beni per i quali si richiede l'agevolazione sia almeno pari a 500,00 euro.
5. Le spese riferite agli attivi immateriali di cui alla lettera e) sono ammissibili se gli stessi sono utilizzati esclusivamente nella struttura operativa dell'impresa interessata dall'investimento, se acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e se figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno cinque anni, ovvero tre nel caso di PMI.
6. Gli attivi materiali e immateriali sono ammissibili se considerati ammortizzabili.
7. Le spese devono essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili.
8. In caso di acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell'art. 2 punto 49 o punto 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente (salvo il caso in cui un membro della famiglia del proprietario originario o un dipendente rilevi una piccola impresa). La transazione avviene a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento.
9. In caso di intervento diretto al cambiamento fondamentale del processo di produzione realizzato da grande impresa nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 107 3 c) del TFUE, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi precedenti.

10. Per gli interventi di diversificazione di un'unità produttiva esistente nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 107 3 c) del TFUE, i costi ammissibili devono superare almeno il 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.
11. Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A., qualora recuperabile da parte del soggetto beneficiario, e qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.
12. Non sono ammissibili, tra le altre, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:
 - a) relativamente ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese.
 - b) le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
 - c) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - d) le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - e) l'acquisto di automezzi, ad eccezione dei mezzi mobili strettamente necessari al ciclo produttivo e se a servizio esclusivo della struttura produttiva oggetto dell'agevolazione.
 - f) l'acquisto di scorte e le spese di funzionamento e relative la gestione corrente dell'impresa;
 - g) le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente e i lavori in economia o commesse interne;
 - h) l'acquisto di beni usati o rigenerati, salvo il caso di acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all'articolo 2, punto 49, e 51 del Regolamento 651/2014;
 - i) gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria;
 - j) l'acquisto di beni a fini dimostrativi, di rappresentanza e/o meramente sostitutivi;
 - k) le consulenze continuative o periodiche, relative ad ordinari costi di gestione dell'impresa, connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
 - l) le spese sostenute per l'adempimento ad obblighi imposti da normative regionali, statali e comunitarie;
 - m) l'acquisto di materiale di consumo e beni assimilabili;
13. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.
14. I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accredito dell'agevolazione concessa devono essere intestati al soggetto beneficiario.
15. Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

6) Intensità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione, il cui importo non può superare euro 1.000.000,00, è concessa nella forma di contributo a fondo perduto, nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 17 e 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Relativamente alle spese di cui alla lettera f) del paragrafo 5 (spese per prestazioni consulenziali), l'importo dell'agevolazione è concesso nella misura del 50% dei corrispondenti costi ammissibili in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014..
3. Relativamente alle altre voci di spesa, l'importo dell'agevolazione è concesso – in relazione alla dimensione dell'impresa beneficiaria e all'ubicazione dell'unità locale oggetto dell'investimento – nelle seguenti misure, espresse in percentuale della spesa ammessa:

| Ubicazione unità locale interessata dall'investimento | Dimensione d'impresa | | |
|--|----------------------|-------|--------|
| | Piccola | Media | Grande |
| Area della zona franca ricadente nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art.107 3 c) del TFUE | 30% | 20% | 10% |
| Area della zona franca non ricadente nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art.107 3 c) del TFUE | 20% | 10% | - |

4. I beneficiari delle agevolazioni previste ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014:
 - a. devono apportare un contributo finanziario pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili dell'investimento attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico;
 - b. confermano di non aver effettuato una delocalizzazione⁵ verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesta l'agevolazione, nei due anni precedenti la domanda di agevolazione e si impegnano nei due anni successivi al completamento dell'investimento per il quale è richiesta l'agevolazione.
5. Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzione del contributo concesso o altro, nonché in caso di ulteriori disponibilità, le somme residue possono essere destinate al finanziamento di domande ritenute ammissibili ma non finanziate, presentate a valere sul presente bando.
6. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108

⁵ Per "delocalizzazione" si intende, ai sensi dell'art.2, punto 61 bis del Regolamento 651/2014, il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità o soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", relativamente alle stesse spese ammissibili.

7) Presentazione delle proposte

1. La domanda di ammissione all'agevolazione deve essere redatta esclusivamente utilizzando il modello che sarà reso disponibile presso la Camera di Commercio di Genova o sarà scaricabile dal sito web della Camera di Commercio di Genova www.ge.camcom.gov.it o delle Regione Liguria www.regione.liguria.it, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta.
2. Le domanda, redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, viene resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e corredata obbligatoriamente di idoneo documento di identità in corso di validità (salvo il caso di sottoscrizione con firma digitale).
3. La domanda è presentata alla Camera di Commercio di Genova mediante spedizione a mezzo raccomandata postale (indirizzandola a Camera di Commercio di Genova Via Garibaldi, 4 - 16124 GENOVA) oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) indirizzandola a cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it.
4. Nel caso di presentazione della domanda tramite PEC, la domanda è firmata con i correnti sistemi certificati di firma digitale oppure, in alternativa, è firmata in originale, scansionata e trasmessa unitamente alla copia sottoscritta dal richiedente (scansione) in formato pdf o jpg di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo.
5. La domanda può essere presentata a decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 31 marzo 2021 incluso. Le domande spedite fuori dai termini fissati e con modalità diverse da quelle sopra stabilite sono considerate irricevibili.
6. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.
7. Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo. In caso di trasmissione tramite PEC, la domanda deve a tal fine essere corredata della scansione del modello F23 comprovante il pagamento dell'imposta di bollo; la compilazione del modello F23 deve avvenire con i seguenti dati: Codice 2020ZFUGECONTR nel campo 10 - Codice: 456T nel campo 11⁶.
8. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data del timbro postale di spedizione della raccomandata ovvero la data di invio dell'e-mail certificata.

8) Documentazione obbligatoria

1. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
 - a. relazione illustrativa dell'intervento;

⁶ Le indicazioni fornite riguardano i soli elementi peculiari rispetto al modello F23 Per la compilazione si rimanda alle istruzioni presenti sul sito di Agenzia delle Entrate.

- b. relazione tecnico-economica - finanziaria dell'intervento proposto;
 - c. per le prestazioni consulenziali, scheda di presentazione di ciascun soggetto incaricato;
- e dovrà essere corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:
- d. copia dei preventivi e/o titoli di spesa relativamente alle spese di cui al punto 5 del bando;
 - e. computo metrico estimativo relativo alle opere edili e impiantistiche oggetto dell'intervento, redatto in forma analitica sulla base del prezzario regionale più recente con data e intestazione dell'impresa richiedente;
 - f. elaborati tecnici del progetto (stato attuale, progetto e confronto) predisposti nelle scale grafiche idonee a localizzare l'intervento e a illustrare le caratteristiche edilizie e impiantistiche.
2. Gli eventuali titoli abilitativi e di disponibilità degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere ottenuti dall'impresa in conformità alla normativa vigente, e comunque antecedentemente alla richiesta di erogazione, e mantenuti presso la propria sede a disposizione per gli eventuali controlli.

9) Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla Camera di Commercio di Genova con procedura valutativa.
2. Le domande presentate nei termini vengono ordinate, per l'esame istruttorio, sulla base del rapporto tra la nuova occupazione generata dall'intervento nell'unità produttiva oggetto dell'agevolazione (nel periodo decorrente dalla data di avvio del progetto fino al termine ultimo previsto per la rendicontazione della spesa) - in termini di nuovi posti di lavoro creati a tempo indeterminato e con contratto di lavoro dipendente⁷ nonché con contratto di apprendistato professionalizzante⁸ - e la somma complessiva del contributo a fondo perduto richiesto:

$$\frac{\text{nuova occupazione generata}}{\text{contributo a fondo perduto richiesto}}$$

3. Nel caso di parità è data priorità alle domande che prevedono un maggior incremento occupazionale. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio in presenza di notaio.
4. Camera di Commercio di Genova procede alla valutazione istruttoria delle domande pervenute secondo l'ordine come sopra determinato, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
5. La valutazione istruttoria è finalizzata a valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità, la completezza e l'idoneità della documentazione presentata e il merito del progetto proposto.

⁷ Viene assegnato un valore pari a 1 per ciascun nuovo posto di lavoro creato a tempo indeterminato e con contratto di lavoro dipendente. I valori saranno riproporzionati in caso di lavoratori assunti a tempo parziale (es. part time al 50% = 0,5).

⁸ A ciascun posto di lavoro creato con contratto di apprendistato professionalizzante viene assegnato un valore di 0,5.

6. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.
7. L'attività istruttoria si conclude entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.
8. In caso di esito negativo dell'istruttoria, Camera di Commercio di Genova, prima di comunicare l'esito al Commissario delegato ai fini della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
9. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
10. Entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio positivo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni, l'impresa è tenuta a trasmettere alla Camera di Commercio di Genova la documentazione comprovante l'avvenuta contrattazione di anticipo prevista dal Protocollo di Intesa sottoscritto il 28/07/2020 tra Regione Liguria, le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL; UIL Liguria e Confindustria Liguria;
11. La concessione dell'agevolazione verrà adottata con provvedimento del Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza determinatasi a seguito del crollo del ponte Morandi.
12. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

10) Erogazione dell'agevolazione

1. L'erogazione dell'agevolazione concessa è subordinata alla dimostrazione che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
2. Le agevolazioni saranno erogate da Camera di Commercio di Genova, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del beneficiario, secondo le seguenti modalità:
 - a) In alternativa, a richiesta del beneficiario:

- anticipo pari al 40% dell'agevolazione concessa, previa presentazione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, a garanzia dell'importo erogato, secondo il modello che sarà disponibile sul sito web della Camera di Commercio di Genova www.ge.camcom.gov.it o della Regione Liguria www.regione.liguria.it - che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo di contributo -; *oppure*
- acconto del contributo pari al 40%, dell'agevolazione concessa, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari almeno al 50% del progetto; la richiesta di erogazione dell'acconto dell'agevolazione, da redigersi utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sito web della Camera di Commercio di Genova www.ge.camcom.gov.it o della Regione Liguria www.regione.liguria.it e allegando la documentazione ivi richiesta, relativa alla richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, attestante data e modalità di pagamento dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati e contenente l'elenco dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati e l'attestazione che gli stessi:
 - i. sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
 - ii. sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti intestati all'impresa e sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
 - iii. non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 5 del bando;corredata dai seguenti documenti:
 - copia dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati;
 - relazione tecnico-economica sull'investimento realizzato, sugli obiettivi conseguiti e sui costi sostenuti;
 - per le sole prestazioni consulenziali:
 - copia contratti di affidamento incarico relativi alle spese rendicontate;
 - copia degli elaborati redatti dai fornitori delle consulenze e di tutta la documentazione utile alla corretta valutazione delle prestazioni rese;
 - copia dell'eventuale certificato rilasciato dall'Ente certificatore.

b) saldo del contributo, a seguito di presentazione di richiesta da redigersi utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sito web della Camera di Commercio di Genova www.ge.camcom.gov.it o della Regione Liguria www.regione.liguria.it e allegando la documentazione ivi richiesta, relativa alla richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, attestante data e modalità di pagamento dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati e contenente l'elenco dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati e l'attestazione che gli stessi

- i. sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
- ii. sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti intestati all'impresa e sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
- iii. non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 5 del bando;

- copia dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati;
- relazione tecnico-economica sull'investimento realizzato, sugli obiettivi conseguiti e sui costi sostenuti;
- per le sole prestazioni consulenziali:
 - copia contratti di affidamento incarico relativi alle spese rendicontate;
 - copia degli elaborati redatti dai fornitori delle consulenze e di tutta la documentazione utile alla corretta valutazione delle prestazioni rese;
 - copia dell'eventuale certificato rilasciato dall'Ente certificatore.

11) Obblighi del beneficiario

1. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:

- a) eseguire l'investimento entro i termini previsti al paragrafo 4 punto 3, conformemente alla proposta approvata;
- b) produrre la rendicontazione finale di spesa – così come previsto dalla relativa modulistica - entro 60 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento ammesso ad agevolazione;
- c) mantenere per un periodo di 5 anni, o 3 anni per le piccole e medie imprese, successivi alla data di erogazione del contributo, i seguenti requisiti:
 - localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nelle aree della Zona Franca Urbana di Genova ;
 - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento.

In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.
- d) non trasferire altrove, non alienare e non destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'iniziativa finanziata, i beni acquistati o realizzati, per la durata di 5 anni, o 3 anni per le piccole e medie imprese, dalla data di erogazione del contributo salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico; l'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti e/o destinati ad usi diversi;
- e) mantenere per la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- f) dare comunicazione a Camera di Commercio di Genova qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;
- g) fornire alla Regione e a Camera di Commercio di Genova, qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- h) comunicare a Camera di Commercio di Genova ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al beneficiario del contributo concesso;
- i) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;

- j) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che la Camera di Commercio, gli Organi comunitari, statali e regionali competenti in materia riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
- k) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;

12) Revoche

1. La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata da Camera di Commercio di Genova nei casi in cui:
 - a) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
 - b) il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
 - c) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
 - d) il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a Camera di Commercio di Genova le spese dell'intervento;
 - e) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria.
2. In caso di scostamento in riduzione rilevato tra i dati esposti in domanda e quelli a consuntivo relativi alla nuova occupazione generata dall'iniziativa, che comporti l'alterazione dell'ordine, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale dell'agevolazione, tenendo conto dell'incidenza dello scostamento rilevato.
3. Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, la Camera di Commercio di Genova effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.
4. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.
5. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

13) Controlli

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.

14) Informativa sulla privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente bando ed entro i limiti della predetta normativa.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici e telematici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità indicate.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati.

Ai sensi dell'art. 13 GDPR si informa che:

Titolare del Trattamento è il Presidente della Regione Liguria, nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 20 agosto 2018, n. 539, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.

Camera di Commercio di Genova, gestore del presente bando, è nominata Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 GDPR, ricevendo istruzioni documentate da parte del Titolare, con

indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali.

L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 13 ss. del GDPR, in particolare il diritto di chiedere la conferma dell'esistenza del trattamento, l'accesso ai dati personali, la portabilità dei dati, la rettifica e la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento e a proporre reclamo.

Elenco delle attività ammissibili

1. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (SEZIONE C classificazione ATECO 2007)

Sono ricomprese tutte le attività economiche appartenenti alla sezione C della classificazione Ateco 2007, ad eccezione delle seguenti attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie:

Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
- e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

Costruzione navale: così come individuato nella disciplina degli aiuti di stato alla costruzione navale (2011/C364/06) pubblicata nella G.U.U.E. del 14 dicembre 2011 C 364/9.

Fibre sintetiche: attività relative a:

- a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
- b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;
- c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

Lavorazione del pesce (codice 10.2)

2. MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI (Sezione H - Divisione 52 classificazione ATECO 2007)